

I.I.S.S. "F. S. NITTI" DI NAPOLI  
Prot. 0002168 del 24/06/2020  
B-1-f (Uscita)

Alla sig. **SALVATORE ROLLI**

Ai DD.SS. degli Istituti Scolastici della provincia di Napoli  
Al sito Web - Albo

Oggetto:

**DECRETO** in AUTOTUTELA di annullamento procedura di individuazione avente titolo a supplenza per **RETTIFICA PUNTEGGIO**

**ANNULLAMENTO e RISOLUZIONE** del **CONTRATTO** a Tempo Determinato stipulato con il **COLLABORATORE SCOLASTICO** sig. **ROLLI SALVATORE** nato a NAPOLI il 25/7/1980 - C.F.: **RLLSVT80L25F839A**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola vigente ;
- VISTO il D.M. 430/2000 regolamento supplenze ATA
- VISTO il D.M. 640 del 30.08.2017 recante disposizioni in materia di inclusione e di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia per il personale ATA triennio 2017/2020
- VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive di III fascia di Istituto del personale ATA valide per il triennio 2018/2021;
- VISTA la procedura con cui veniva individuato in data 7/12/2019 quale assegnatario di supplenza per numero 36 ore settimanale in qualità di personale ATA per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico a Tempo determinato fino al 30/6/2020, in quanto occupante la posizione n. 250 della graduatoria di terza fascia con punteggio di 12,85 punti, il sig. Rolli Salvatore, al posto di precedente aspirante rinunciataria della supplenza sig.ra De Rosa Flora punti 246.
- VISTO la dichiarazione di assunzione di servizio Rolli Salvatore, prot. 5313/B1f del 9/12/2019;
- VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. 5314/B1f del 9/12/2019 stipulato da questa Istituzione Scolastica con il sig. ROLLI Salvatore, per il periodo dal 9/12/2019 e fino al 30/06/2020, in seguito alla procedura di individuazione dell'avente titolo a supplenza, di cui a precedente cpv.
- VISTA la richiesta di verifica titoli formulata dall'istituto in epigrafe con prot. 5525/B1f del 17/12/2019 nei confronti della scuola competente ad agire ai sensi dell'art 7.5 del DM 640/2017, ovvero della scuola capofila prescelta dall'aspirante, Istituto Comprensivo I.C. BOVIO/COLLETTA responsabile della gestione della domanda del sig. ROLLI SALVATORE Triennio 2017/20, ed il riscontro pervenuto da scuola capofila IC Bovio-Colletta con Decreto prot. 2351 in data 19/06/2020.
- VISTO il Decreto prot. 2351 del 19/06/2020 di avvenuta verifica con **RETTIFICA** del

punteggio effettuato dalla IC "BOVIO- COLLETTA", (ricevuto dal Nitti in pari data e rubricato in ingresso prot.2119 del 19/06/2020), con cui la citata scuola capofila a seguito della verifica titoli ha proceduto a rettificare in autotutela il punteggio del sig. ROLLI SALVATORE per il profilo di AA punto 8,05 e di Collaboratore Scolastico da punti 12,85 a punti 10, dati inseriti al portale Sidi, come previsto da indicazioni ministeriali

- VISTA la formale comunicazione prot. 2122/B1f del 19/6/2020 di avvio di procedimento, formulata dalla scuola in epigrafe, ai sensi ex e per gli effetti art. 7 Legge 241/90 con cui lo scrivente, informava il sig. Rolli Salvatore, che a seguito della RETTIFICA di PUNTEGGIO - da 12,85 a punti 10,00 - comunicata con prot. 2351 in data 19/6/2020 dalla scuola capofila IC Bovio-Colletta, competente alla gestione della domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA triennio 2018/21, avrebbe proceduto a risolvere il relativo contratto di supplenza stipulato dal 9/12/19 al 30/6/2020, con caducazione oltre che degli effetti giuridici dal 9/12/2019 al 19/6/2020, anche di quelli economici a far data dal giorno successivo alla data di rettifica del punteggio dell'IC Bovio-Colletta.
- CONSIDERATO che alla data del presente non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'interessato, che si è limitato a trasmettere gli atti presentati alla scuola capofila IC Bovio-Colletta, valutati con rettifica dall'ente capofila.
- VISTO il CCNL 2006/09 art 25 comma 3 e comma 5 "è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto"
- ACCERTATA l'errata individuazione dell'avente titolo alla supplenza, per effetto dell'errato posizionamento in graduatoria posto 250, per errata attribuzione del punteggio 12,85 in graduatoria personale ATA profilo CS, da parte della scuola capofila deputata alla gestione della domanda di supplenza del sig. Rolli Salvatore Triennio 18/21.
- RITENUTO di dover procedere nell'esercizio del potere di autotutela che l'Ordinamento conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, con la risoluzione del contratto di lavoro viziato nella sua legittimità;

#### DECRETA

*per quanto motivato in premessa*

*viene annullata la procedura di individuazione dell'avente titolo a Supplenza a Tempo Determinato su posto di Collaboratore Scolastico fino al 30 giugno 2020, con cui il sig. ROLLI SALVATORE, punti 12, 85 posto in graduatoria III fascia n. 250 - veniva individuato quale avente titolo a nomina su un posto di CS per 36 ore settimanali con assunzione in servizio da lunedì 9/12/2019 al 30/6/2020, al posto di precedente aspirante rinunciataria in data 7/12/2019 sig.ra De Rosa Flora punti 246.*

In ragione del Decreto di RETTIFICA della scuola capofila IC Bovio-Colletta prot. 2351 del 19/6/2020 (da punti 12,85 rettificato in 10,00), ha effetto l'ANNULLAMENTO e RISOLUZIONE del CONTRATTO di LAVORO prot. 5314 del 9/12/2019 di Collaboratore Scolastico a tempo determinato, per 36 ore settimanali, stipulato dal 9/12/2019 fino al 30 giugno 2020, sottoscritto con il sig. ROLLI SALVATORE nato a Napoli il 25/7/1980 C.F: RLLSVT80L25F839, con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro dal 9/12/2019 al 19/6/2020 – ai sensi e per gli effetti dell'art 2126 del Codice Civile – nonché, a far data dal 20/6/2020 cessa anche di ogni effetto economico.

In relazione al servizio prestato dal 9/12/2019 al 19/6/2020 al C.S. sig. ROLLI SALVATORE nato a Napoli il 25/7/1980 è riconosciuto il solo trattamento economico, ma non giuridico, pertanto il servizio prestato dal 9/12/2019 al 19/06/2020 per effetto del punteggio erroneamente attribuito dalla scuola capofila IC Bovio-Colletta profilo CS, sarà considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non potrà essere attribuito nessun punteggio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale ai sensi di legge.

Il Dirigente Scolastico *Dott.ssa Annunziata Campolattano*

*Firma in calce omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993  
L'originale del documento è agli atti di questa istituzione*